



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 687 – prot. n. 48466

Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze – Modifica.

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il decreto rettorale n. 1099 del 23 settembre 2008 di emanazione del "Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze";
- VISTA la legge n. 240/2010 di riforma dell'Università che incidendo sulla *governance* e sull'organizzazione delle università, ha introdotto novità che comportano la necessità di adeguare il vigente Codice Etico alle nuove disposizioni;
- VISTO il testo del nuovo "Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze" elaborato dal gruppo di lavoro nominato con nota rettorale prot. n. 27097 del 21 aprile 2011;
- VISTO il parere favorevole espresso a tale proposito dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 18 luglio 2011;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 luglio 2011;
- CONSIDERATO che il testo elaborato dal citato gruppo di lavoro risulta pienamente in linea con la legge di riforma,

DECRETA

di modificare il testo del **Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze**, secondo il testo allegato.

Firenze, **27 luglio 2011**

IL RETTORE

Prof. Alberto Tesi

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Articolo 1

Finalità

1. Il Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito denominato Codice) ha lo scopo, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assicurare che la condotta dei membri della comunità universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti sia conforme ai principi che presiedono all'attività dell'Università, e non sia comunque condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.

2. In particolare, il Codice impegna ad assumere comportamenti idonei a:

- a. realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;



- b. garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali indicati dallo Statuto e, in particolare, dei principi di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
- c. sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;
- d. sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
- e. garantire in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito e dell'eguaglianza dei punti di partenza.

3. Il Codice costituisce integrazione e specificazione, con riguardo all'Università degli Studi di Firenze, dei principi enunciati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Ministro della Funzione Pubblica, 28 novembre 2000), e non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri ed obblighi del personale docente e tecnico amministrativo.

Articolo 2

Destinatari del Codice

1. I membri della comunità accademica, formata dal personale docente e ricercatore, di ruolo e non, il personale tecnico amministrativo, di ruolo e non, nonché i membri esterni alla comunità che, ai sensi dello statuto dell'Università, facciano parte di organi dell'Ateneo, sono tenuti al rispetto del Codice in relazione ai compiti e alle responsabilità assunte sia individualmente, sia nell'ambito degli organi collegiali.
2. Le disposizioni del Codice si applicano anche al personale universitario che, in quanto tale, svolge attività assistenziale. L'Università si adopera affinché nelle Aziende ospedaliere universitarie e nelle Aziende sanitarie venga adottato un Codice di comportamento, coerente con i principi enunciati nel presente Codice, che tenga conto delle specificità organizzative dell'attività assistenziale.

Articolo 3

Correttezza

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:
 - a. improntare i rapporti con gli altri membri della comunità universitaria e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
 - b. adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti;
 - c. astenersi dal frapporre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente in ordine all'accesso a documenti amministrativi;
 - d. utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
 - e. non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell'Università degli Studi di Firenze;
 - f. prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere dalla struttura di appartenenza tese a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
 - g. non assumere comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della Università;
 - h. non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell'Università e, con riguardo agli incarichi professionali, rispettare quanto previsto dalla normativa in materia.

Articolo 4

Trasparenza e imparzialità



1. I membri della comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse e ad evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti le loro mansioni in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi.

2. In particolare, ogni destinatario è tenuto a:

- a. rendere note al Direttore del Dipartimento di appartenenza, affinché questi ne possa tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla propria persona con particolare riferimento alle fonti di finanziamento delle proprie ricerche che possano determinare conflitto di interessi, inclusa la eventuale fonte non istituzionale, anche solo pregressa, del finanziamento dei posti di ruolo e non di ruolo ricoperti;
- b. rendere pubblica, nel caso in cui si candidi a cariche elettive, ovvero sia proposto per la nomina a cariche che comportino l'assunzione di responsabilità gestionali, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, a carattere riservato e non riservato, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati o associazioni a carattere esclusivamente scientifico-culturale, nonché la presenza nella struttura di appartenenza o in altra struttura dell'Università di Firenze del coniuge, di conviventi, di parenti o affini fino al quarto grado; rendere nota, infine, la presenza di rapporti con istituzioni, enti o imprese esterne all'Università;
- c. astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
- d. astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o gli altri soggetti indicati alla lettera c) abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessato sia amministratore o gerente o dirigente;
- e. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo;
- f. rifiutare ogni donazione, finanziamento o altra utilità che possa costituire, anche indirettamente, ostacolo al rispetto del criterio del merito e del principio dell'eguaglianza dei punti di partenza o possa comunque porre in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 5

Libertà e dignità personale

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:

- a. astenersi da ogni comportamento discriminatorio, o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture universitarie;
- b. astenersi da ogni comportamento che possa configurare, grazie all'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti;
- c. astenersi da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale o psicologica nei confronti di altri membri della comunità.

Articolo 6

Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:



- a. favorire l'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della programmazione della struttura di appartenenza, astenendosi da ogni comportamento che possa rappresentarne, anche indirettamente, una indebita limitazione;
- b. utilizzare metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
- c. improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da altri ricercatori e studiosi;
- d. rendere noto, in sede di divulgazione, comunicazione o di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti di cui si siano avvalsi, con particolare riguardo a finanziamenti provenienti da soggetti esterni all'Università, ivi compresi eventuali finanziamenti per posti di ruolo o non di ruolo ricoperti dagli autori;
- e. astenersi dal frapporre ingiustificati ostacoli al passaggio dei docenti da una struttura universitaria all'altra;
- f. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore.

Articolo 7

Accertamento delle violazioni e atti conseguenti

1. L'accertamento di eventuali violazioni del Codice è demandato alla Commissione di garanzia. Della Commissione fa parte di diritto il Garante dei Diritti, di cui all'articolo 23 dello Statuto dell'Università, che lo presiede, nonché da un professore ordinario, in regime di tempo pieno, un professore associato, in regime di tempo pieno, un ricercatore in regime di tempo pieno e un rappresentante del personale tecnico amministrativo, nominati dal Rettore, previo parere del Senato Accademico. I membri designati della Commissione durano in carica 4 anni e non sono rinominabili; ad essi non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.
2. Alla Commissione di garanzia può rivolgersi, con ricorso scritto, qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano lamentare una violazione del codice. Ogni ricorso deve recare l'indicazione del o dei soggetti denunciati. Ricorsi anonimi non sono ricevibili. Il o i soggetti ricorrenti possono chiedere alla Commissione che il loro nome venga tenuto riservato; spetta alla Commissione dar corso o meno alla richiesta, fatto salvo comunque il pieno rispetto del diritto alla difesa e nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio, ove lo richieda l'accertamento dei fatti.
3. L'istruttoria dei casi sollevati davanti alla Commissione di garanzia si svolge nel rigoroso rispetto del diritto alla difesa, al contraddittorio; deve concludersi entro tempi ragionevoli e comunque non oltre i 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Al termine dell'istruttoria, la Commissione provvede ad informare delle proprie determinazioni il Rettore. Quest'ultimo, in caso di accertata violazione del Codice, propone al Senato Accademico l'adozione di una delle misure sanzionatorie previste dallo Statuto dell'Università. Nel caso in cui il comportamento oggetto di denuncia si configuri come illecito disciplinare, la Commissione provvede ad informarne gli appositi organi di disciplina.¹
4. Delle decisioni assunte dal Senato Accademico è data notizia sul Bollettino dell'Università e nel suo sito *web*, nel rispetto del diritto alla *privacy*.
5. Ogni anno la Commissione di garanzia presenta una relazione al Senato Accademico sull'attività svolta, proponendo se del caso modifiche al testo del Codice. Di tale relazione, l'Università assicura la più ampia diffusione, nel rispetto del diritto alla *privacy*.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo.
7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 7 del testo del Codice Etico risultante dal decreto rettorale 23 settembre 2008, n. 1099 (prot. n. 60915).



Articolo 8
Pubblicità

1. L'Università degli Studi di Firenze, tramite tutti i suoi organi, assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice mediante l'inserimento del testo nel sito *web* dell'Università, nonché attraverso i Direttori di Dipartimento che sono tenuti a vigilare sulla sua applicazione.

Articolo 9
Norma Finale

1. Resta fermo quanto disposto dalla normativa dell'Università di Firenze in tema di pari opportunità, di protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro, di diritti degli studenti e libertà di insegnamento e di ricerca.

1 Ultimo capoverso modificato. Per la modifica vedere il **Decreto rettorale, 29 maggio 2012, n. 457 – prot. n. 36980.**